# COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
## Provincia di Reggio Emilia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 2 del 08 Febbraio 2018

**OGGETTO: L.R. N.5 DEL 04.07.2013 E S.M.I.: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO.**

L'anno 2018 il giorno otto del mese Febbraio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAOLO FUCCIO** | **S** | **LUCA VILLA** | **S** |
| **GIUSEPPE BORRI** | **S** | **MAURA CATELLANI** | **N** |
| **LUISA FERRARI** | **S** | **DAVIDE CAFFAGNI** | **S** |
| **ROSAMARIA D'URZO** | **S** | **FABIO LUSETTI** | **S** |
| **FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO** | **S** | | |
| **ANDREA GALIMBERTI** | **S** | | |
| **FEDERICA BELLEI** | **N** | | |
| **ALBERTO MARASTONI** | **S** | | |
| **GABRIELE GATTI** | **S** | | |

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MATTEO PANARI** | **S** | | |

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO
ALBERTO MARASTONI
DAVIDE CAFFAGNI

OGGETTO: L.R. N.5 DEL 04.07.2013 E S.M.I.: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la Legge Regionale nr. 5 del 4 luglio 2013 come modificata dall'art.48 co.5 della Legge Regionale nr. 18 del 28 ottobre 2016 " Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";

Visto in particolare l'art. 6 che al comma 2 bis stabilisce il divieto di esercizio di sale da gioco e sale scommesse e divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui all'art.110 co.6 del Tulps in locali o aree che si trovino a meno di 500 mt pedonali da luoghi sensibili identificati in:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado (scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado o scuole professionali in cui si prevede l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sedi universitarie, che sia di natura pubblica o privata);

- luoghi di culto (sedi formalizzate e riconosciute ufficialmente con esclusione dei cimiteri a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto);

- impianti sportivi (impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche che organizzano eventi con richiamo di pubblico; sono ricomprese anche le palestre pubbliche data in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso mentre sono escluse le palestre private);

- strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario (ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali, sanitarie o sociosanitarie per anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con aids, minori con patologie neuropsichiatriche, comunità educative per minori, hospice e ospedali di comunità pubblici e privati, ad esclusione di poliambulatori, servizi sanitari territoriali e case della salute, purché indipendenti da altre strutture);

- strutture ricettive per categorie protette (case famiglia, gruppi di appartamenti, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili);

- luoghi di aggregazione giovanile ed oratori (si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori e/o adolescenti) comprese le biblioteche, ludoteche);

Esaminata a la Deliberazione di Giunta Regionale n.831 del 12/06/2017 che stabilisce le modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito previsto dall'art. 6 comma 2 bis della Legge Regionale 5/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale 831/2017 prevede che ogni Comune esegua una mappatura dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, realizzata sulla base delle indicazioni operative contenute nella medesima delibera regionale;

Rilevato che l'Amministrazione comunale, in adempimento della normativa regionale sopra richiamata, ha adottato la mappatura dei luoghi sensibili con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 23 novembre 2017;

Esaminata la bozza di Regolamento dal titolo: "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" composta da nr. 10 articoli, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), che si prefigge i seguenti obiettivi:

a. garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità;

b. limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli;

Dato atto che la volontà di disincentivare il gioco che da compulsivo sovente degenera nella dipendenza patologica, debba essere attuata, oltre che con l'adozione di un regolamento apposito, anche mettendo in atto iniziative di informazione e di educazione rivolte ad esercenti del settore e ai cittadini;

Considerato che le procedure disciplinate dal Regolamento si uniformano, in particolare, ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che questa assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovraindebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da "Gioco d'Azzardo Patologico" (GAP) e dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività;

Dato atto che l'Amministrazione comunale è sempre stata molto sensibile a questa problematica ed ha già promosso, in seguito all'emanazione della L. R. 5/2013 e s.m.i., iniziative sul territorio per informare e disincentivare il fenomeno del Gioco d'azzardo lecito, organizzando incontri con gli esercenti interessati tramite il Servizio Sociale Integrato dell'Unione Comuni Pianura Reggiana; sviluppando un concorso in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Martino a tema "Io no Slot" e conferendo il marchio regionale in adesione alla campagna "Slot FreE-R" agli esercenti richiedenti tramite il Servizio Attività Produttive;

Convenuto che, con il suddetto Regolamento, si definiscono le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti autorizzati in conformità a quanto previsto dal T.U.L.P.S, con l'obiettivo di limitare effetti per la salute pubblica, disincentivando il "gioco d'azzardo" e prevenire la dipendenza patologica di soggetti a rischio;

Ritenuto opportuno approvare il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al Gioco d'Azzardo lecito, che si allega alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Esaminato il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Preso atto che sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00, hanno preventivamente espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica il Responsabile del Servizio;

Sentita la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive, Luisa Ferrari;

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale del presente atto;

Esaminato il testo dell'emendamento presentato dal Consigliere Davide Caffagni, con lo scopo di modificare parzialmente, nell'allegato schema di Regolamento, il comma 1, dell'art. 4**:** "Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate", sostituendo la frase " omissis…..specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale omissis…..", con la frase: "….omissis delle previsioni della pianificazione urbanistico-edilizia vigente….omissis"

Udito il Sindaco che pone in votazione il testo dell'emendamento proposto.

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, APPROVA l'emendamento sopra riportato.

Sentito di nuovo il Sindaco che mette in votazione il testo dello schema di Regolamento modificato a seguito dell'emendamento approvato, di modifica parziale dell'art. 4 al comma 1;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

a) di approvare il Regolamento comunale per la prevenzione ed il contrasto alle patologie e problematiche legate al Gioco d'Azzardo lecito, che si compone di nr. 10 articoli nel testo emendato che si allega sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che, a seguito delle già citate modifiche apportate, il testo del Regolamento vigente, è quello contrassegnato come allegato B), al presente provvedimento;

c) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Settori coinvolti: "Assetto del Terriorio", di cui il Servizio "Attività Produttive" è parte, "Servizi al Cittadino" ed al Comando di Polizia municipale dell'Unione dei Comuni Pianura reggiana, ad ognuno per quanto di competenza.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

* * * * * * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Vincenzo Ugolini

**ALLEGATO A)**

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

*Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n_____del _____*

**INDICE**


| | | |
|---|---|---|
| **Art. 1** | **Ambito di applicazione** | Pag. n. 3 |
| **Art. 2** | **Definizioni** | Pag. n. 4-5 |
| **Art. 3** | **Obiettivi** | Pag. n. 5 |
| **Art. 4** | **Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate** | Pag. n. 6 |
| **Art. 5** | **Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco** | Pag. n. 6-7 |
| **Art. 6** | **Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco** | Pag. n. 7-8 |
| **Art. 7** | **Orari di esercizio delle attività** | Pag. n. 8 |
| **Art. 8** | **Modalità di esercizio dell'attività' e informazioni alla clientela** | Pag. n. 8 |
| **Art. 9** | **Ulteriori misure di contenimento del fenomeno** | Pag. n. 8-9 |
| **Art.10** | **Sanzioni** | Pag. n. 9 |

## Art. 1
## Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS

3. Non sono oggetto del presente Regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
- il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## Art. 2
## Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
- AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
- Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
- AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
- Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- GAP: Gioco d'azzardo patologico;
- Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
- Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
- Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
  Centri di scommesse:
- Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

## Art. 3
## Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.

2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e

prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

## Art. 4
## Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che regolamentano i locali con forte affluenza di persone e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.

2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.

3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della LEGGE REGIONALE n. 5/2013 s.m.i.:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

## Art. 5
## Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. L' Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 e s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.

2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

## Art. 6
## Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.

2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili già approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 23 novembre 2017, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua, in apposito elenco allegato, i numeri civici identificanti i punti di accesso principali rispetto ai quali effettuare la misurazione.

3. La mappa dei luoghi sensibili approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 23 novembre 2017, è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 831/2017 e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.

4. Qualora uno dei luoghi individuati nella mappatura risulti temporaneamente inagibile, acquisirà lo status di luogo sensibile nel momento in cui ne verrà ripristinata l'agibilità.

5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.

6. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

7. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

## Art. 7
## Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

## Art. 8
## Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;

b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;

c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;

d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.

2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

## Art. 9
## Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

## Art. 10
## Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:

a) per la mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art.5 comma 2 ;
b) la violazione dei divieti di cui all'art.6 commi 1,4,5;
c) inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
d) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.8.

3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge 689/1981.
4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
5. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporne la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

**ALLEGATO B)**

# REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

*Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n_____del _____*

**INDICE**


| | | |
|---|---|---|
| **Art. 1** | **Ambito di applicazione** | Pag. n. 3 |
| **Art. 2** | **Definizioni** | Pag. n. 4-5 |
| **Art. 3** | **Obiettivi** | Pag. n. 5 |
| **Art. 4** | **Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate** | Pag. n. 6 |
| **Art. 5** | **Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco** | Pag. n. 6-7 |
| **Art. 6** | **Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco** | Pag. n. 7-8 |
| **Art. 7** | **Orari di esercizio delle attività** | Pag. n. 8 |
| **Art. 8** | **Modalità di esercizio dell'attività' e informazioni alla clientela** | Pag. n. 8 |
| **Art. 9** | **Ulteriori misure di contenimento del fenomeno** | Pag. n. 8-9 |
| **Art.10** | **Sanzioni** | Pag. n. 9 |

## Art. 1
## Ambito di applicazione

3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
4. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS

3. Non sono oggetto del presente Regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
- il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## Art. 2
## Definizioni

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
   - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
   - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
   - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
   - Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

- AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
- Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- GAP: Gioco d'azzardo patologico;
- Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
- Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
- Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

  Centri di scommesse:
- Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

**Art. 3**
**Obiettivi**

3. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.

4. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

## Art. 4
## Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle previsioni della pianificazione urbanistico-edilizia vigente che regolamentano i locali con forte affluenza di persone e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.

2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.

3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della LEGGE REGIONALE n. 5/2013 s.m.i.:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

## Art. 5
## Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

3. L' Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 e s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.

4. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

## Art. 6
## Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

8. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.

9. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili già approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 23 novembre 2017, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua, in apposito elenco allegato, i numeri civici identificanti i punti di accesso principali rispetto ai quali effettuare la misurazione.

10. La mappa dei luoghi sensibili approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 23 novembre 2017, è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 831/2017 e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.

11. Qualora uno dei luoghi individuati nella mappatura risulti temporaneamente inagibile, acquisirà lo status di luogo sensibile nel momento in cui ne verrà ripristinata l'agibilità.

12. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.

13. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

14. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

## Art. 7
## Orari di esercizio delle attività

2. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

## Art. 8
## Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

2. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;

b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;

c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;

d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.

2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

## Art. 9
## Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

5. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
6. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
7. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
8. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

## Art. 10
## Sanzioni

7. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
8. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:
    e) per la mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art.5 comma 2 ;
    f) la violazione dei divieti di cui all'art.6 commi 1,4,5;
    g) inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
    h) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.8.
9. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge 689/1981.
10. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa

pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

11. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.

12. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporne la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

| Il Presidente | Il Segretario |
| --- | --- |
| PAOLO FUCCIO | Dr. MAURO DE NICOLA |